

Deliberazione della Giunta Regionale 30 gennaio 2023, n. 32-6475

**Modifica della D.G.R. n 27-6320 del 22.12.2022 “PR FSE +2021-27 - Priorita' III - Inclusione sociale - Ob. Spec. K). Atto di indirizzo relativo alla misura di Rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente correlato all’acquisto di servizi di cura e di assistenza domiciliare . Spesa complessiva di euro 45.750.000,00 sui capitoli 170554, 170556 e 170558 del bilancio 2022-2024 (annualita' 2023 - 2024)”.**

A relazione degli Assessori Chiorino, Marrone:

Premesso che:

- con la D.G.R. n. 2-4852 del 8.4.2022 è stata approvata la proposta di Programma regionale Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027;
- con la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022)5299 del 18.7.2022 è stato approvato il programma “PR Piemonte FSE+ 2021/2027” per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo plus nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita”;
- con la D.G.R. n. 4-5458 del 03.8.2022 è stato recepito il Programma FSE+ 2021/2027 della Regione Piemonte, approvato dalla Commissione Europea con la succitata Decisione;
- con la D.G.R. n. 1 - 5307 del 5 luglio 2022 è stato approvato il “Programma Regionale Fondo Sociale Europeo Plus 2021/2027. Approvazione linee di indirizzo finalizzate all’attivazione prioritaria di misure di inclusione sociale volte a favorire l’accesso a servizi sociosanitari per persone in situazioni di fragilità economica e sociale e con limitazioni all’autonomia”;
- con la D.G.R. n 27-6320 del 22.12.2022 “PR FSE + 2021-27 - Priorità III - Inclusione sociale - Ob. Specifico K). Atto di indirizzo relativo alla misura di Rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente correlato all’acquisto di servizi di cura e di assistenza domiciliare nell’ambito di azioni di Welfare territoriale. Spesa complessiva di euro 45.750.000,00 sui capitoli 170554, 170556 e 170558 del bilancio 2022-2024 (annualità 2023 - 2024)”, sono stati approvati gli indirizzi caratterizzanti una misura di rafforzamento degli interventi a sostegno delle cure domiciliari prestate in favore di soggetti non autosufficienti.

Dato atto che, nell’individuare i destinatari della misura nel sopra citato Atto di indirizzo, si è fatto riferimento ai cittadini “*residenti e/o aventi domicilio sanitario in Piemonte*”.

Considerato opportuno, al fine di rendere maggiormente effettiva la valenza esclusivamente sociale della misura, di rivalutare la categoria dei cittadini destinatari prevedendone la modifica con l’indicazione dei soli “residenti” in Piemonte, anche per meglio ancorare l’erogazione di prestazioni sociali da parte di un ente territoriale quale la Regione ai cittadini residenti nei Comuni piemontesi e garantire un miglior efficientamento delle risorse economiche.

Tale nuova valutazione consente, altresì, di armonizzare la stessa misura con altre analoghe in via di definizione sempre a valere sul PR FSE Plus 21 – 27.

Ritenuto opportuno, pertanto, modificare l’allegato alla D.G.R. n. 27-6320 del 22.12.2022 nelle parti in cui vengono individuati i destinatari della misura, prevedendo la modifica della categoria:

“*residenti e/o con domicilio sanitario in Piemonte*” (par. 4.1 e successivi richiami)

con quella di:

“*residenti in Piemonte*”.

Dato atto che il testo dell’Atto di indirizzo relativo alla misura “*Rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente correlato all’acquisto di servizi di cura e di assistenza*”

*domiciliari*”, come sopra modificato, viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Visti:

- la L.R. n. 23/2008 e s.m.i. - “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
- il D.Lgs. n. 118/2011 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- il D.Lgs. n. 33/2013 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, come modificato dal D.Lgs. 97/2016.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

La Giunta Regionale, all’unanimità dei voti espressi in forma di legge

*delibera*

1) di modificare l’allegato alla D.G.R. n 27-6320 del 22.12.2022 avente ad oggetto “*PR FSE +2021-27 - Priorità III - Inclusione sociale - Ob. Specifico K). Atto di indirizzo relativo alla misura di Rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente correlato all’acquisto di servizi di cura e di assistenza domiciliare nell’ambito di azioni di Welfare territoriale. Spesa complessiva di euro 45.750.000,00 sui capitoli 170554, 170556 e 170558 del bilancio 2022-2024 (annualità 2023-2024)*” nelle parti in cui vengono individuati i destinatari della misura in oggetto, prevedendo la modifica della categoria:

- “*residenti e/o con domicilio sanitario in Piemonte*” (par. 4.1 e successivi richiami) con quella di:
  - “*residenti in Piemonte*”.

2) Di dare atto che il testo dell’Atto di indirizzo relativo alla misura “*Rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente correlato all’acquisto di servizi di cura e di assistenza domiciliari*”, come sopra modificato, viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

3) Di confermare la validità di tutte le altre disposizioni approvate nel dispositivo della D.G.R. n. 27-6320 del 22.12.2022.

4) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 “Pubblicità degli atti amministrativi” dello Statuto e dell’art. 5 “Contenuto del Bollettino Ufficiale telematico” della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

(omissis)

Allegato

## ATTO DI INDIRIZZO

***“Rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente correlato all’acquisto di servizi di cura e di assistenza domiciliari”***

**Periodo 2022/2027**

## 1. QUADRO STRATEGICO E FINALITÀ GENERALI

### 1.1. QUADRO STRATEGICO

Il presente Atto di Indirizzo e la misura relativa al rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente correlato all'acquisto di servizi di cura e di assistenza domiciliari che esso intende introdurre trovano collocazione nell'architettura programmatica, finanziaria e gestionale del Programma Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027 della Regione Piemonte. Il Programma Regionale (di seguito anche PR) FSE+ 2021-2027, approvato con Decisione di esecuzione n. C(2022)5299 del 18 luglio 2022 rappresenta infatti il contesto entro il quale si inserisce l'intervento oggetto del presente Atto.

La strategia regionale per il FSE+ 2021-2027 si inquadra a sua volta negli orientamenti del Documento Strategico Unitario (DSU) relativo alla politica di coesione 2021-2027, approvato dal Consiglio regionale con propria deliberazione (n. 162-14636) nel settembre 2021, il quale discende poi dalle direttrici generali di programmi globali o europei quali l'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, il Green Deal europeo, il Pilastro Europeo dei Diritti Sociali o, ancora, la strategia macroregionale per l'area alpina EUSALP. Aderendo a queste direttrici e recependone le finalità, i vincoli e lo spirito, il DSU si focalizza sull'obiettivo di un nuovo "Piemonte +" – più intelligente e competitivo, più verde e sostenibile, più connesso, più inclusivo e sociale, più vicino ai cittadini – in linea con i cinque obiettivi strategici (o Obiettivi di Policy, OP) della politica di coesione europea 2021-2027, di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/1060 ("Regolamento Disposizioni Comuni").

È uno, in particolare, l'obiettivo strategico sostenuto dal FSE+, cui risponde di conseguenza anche il PR FSE+ 2021-2027 della Regione Piemonte: l'OP4, "un'Europa più sociale e inclusiva". Attraverso il PR FSE+ la Regione raccoglie quindi le sfide poste dall'attuazione del Pilastro europeo dei diritti sociali su pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque e protezione sociale e inclusione.

La misura oggetto del presente Atto di indirizzo contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) dell'Agenda ONU 2030, in particolare alla realizzazione dell'obiettivo 10) Ridurre le disuguaglianze.

Quanto sopra, tenuto conto di quanto previsto con D.G.R. n. 1-5307 del 05/07/2022, mediante la quale la Giunta Regionale ha approvato il documento contenente "Linee di indirizzo finalizzate all'attivazione prioritaria di misure di inclusione sociale volte a favorire l'accesso ai servizi sociosanitari per persone in situazioni di fragilità economica e sociale con limitazioni all'autonomia. Periodo 2022-2024".

### 1.2. FINALITÀ GENERALI

Nell'ambito del PR FSE+ 2021-2027, è stato selezionato – tra gli altri – l'Obiettivo specifico (OS) k) – ESO4.11, che, ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 2021/1057, prevede di:

*"migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale, prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità, anche per le persone con disabilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata".*

L'OS viene perseguito all'interno del perimetro delineato dal sopra citato Regolamento, quale precisato dall'Accordo di Partenariato con l'Italia approvato dalla Commissione con Decisione di esecuzione C(2022) 4787 del 15/07/2022, che circoscrive l'intervento del Fondo in ambito sanitario in termini di accessibilità ai

relativi servizi da parte di persone in condizioni di vulnerabilità socioeconomica, ovvero di supporto a una loro riorganizzazione in una prospettiva di equità.

Tra le tipologie di azioni previste dal PR FSE+ della Regione Piemonte nell'ambito dell'OS k) – ESO4.11 rientrano azioni volte a: *“rafforzare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di inclusione sociale di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili”*, sostenendo *“le famiglie svantaggiate nell'accesso ai sistemi di protezione sociale e di welfare territoriale attraverso l'erogazione di contributi, anche sotto forma di voucher alla persona, finalizzati a:*

*[...]*

- *favorire l'accesso a servizi sociosanitari per persone in situazioni di fragilità economica e sociale e con limitazioni all'autonomia nonché per migliorarne la qualità di vita.  
Potranno, a titolo esemplificativo, essere compensati i costi per: prestazioni di cura fornite a domicilio, prestazioni erogate dalla rete delle strutture di residenzialità assistita, servizi di cura a seguito di dimissioni ospedaliere, trasporto per visite mediche, accesso a centri diurni;*
- *potenziare servizi di assistenza e cura per persone con disabilità gravi”*.

La misura oggetto del presente Atto di Indirizzo si colloca nell'ambito del suddetto OS k) – ESO4.11 e, più in generale, della Priorità relativa all'inclusione sociale (Priorità III), individuata dal PR FSE+ 2021-2027, e contribuisce al raggiungimento del risultato atteso specificato nella tabella sottostante, che riporta anche il relativo indicatore di risultato di riferimento:

Priorità e Obiettivo specifico	Risultato atteso	Indicatore di risultato
III.k	Migliorare la qualità e l'accessibilità del sistema di welfare di competenza territoriale	PSRI2 – Numero di utenti che usufruisce di prestazioni erogate sulla base dei servizi rinforzati

### 1.3. FINALITÀ DELL'ATTO DI INDIRIZZO

Il presente Atto di Indirizzo si inserisce nel quadro delineato, andando a tratteggiare una misura a valere sul PR FSE+ 2021-2027 rivolta a persone non autosufficienti in condizione di particolare vulnerabilità e finalizzata a favorirne una dignitosa permanenza presso il proprio domicilio, così da evitarne l'istituzionalizzazione, laddove il ricorso a soluzioni di residenzialità rappresenti una soluzione indesiderata resa necessaria dalla carenza del sistema dei servizi territoriali di assistenza domiciliare.

La misura, complementare ed integrativa rispetto alle correnti programmazioni nazionali e regionali ed ai fondi correlati, intende fornire un contributo alla soddisfazione della domanda di servizi di cura e di assistenza domiciliare oggi in parte inevasa, con l'obiettivo di favorire un rafforzamento del sistema e delle forme di domiciliarità e un'integrazione degli interventi proposti dagli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali del Piemonte, così da porre le condizioni per una maggiore fruibilità dei servizi e un'effettiva parità di accesso ai medesimi, in particolare a beneficio delle persone non autosufficienti, e delle loro famiglie, in condizioni economiche meno vantaggiose. Per il tramite dell'introduzione della misura oggetto del presente Atto di Indirizzo, di cui si darà capillare e omogenea applicazione nell'intero territorio regionale, si intende altresì superare le difformità al momento presenti a livello territoriale (si veda il successivo punto C del presente paragrafo).

Con questa misura a carattere sperimentale e in sinergia con altre misure già esistenti sul territorio, la Regione Piemonte intende definire un modello sostenibile nel tempo volto a potenziare il sistema dei servizi di cura e di assistenza alle famiglie, che sappia fornire risposte ai bisogni della parte più vulnerabile della popolazione piemontese, esigenza resa ancor più pressante dall'attuale situazione post-pandemica e

dall'acutizzazione del fabbisogno di assistenza sociale che alcuni indicatori di contesto segnalano anche per la nostra regione.

Proprio in quanto misura sperimentale tesa a definire prospettivamente un modello funzionale ed efficace di sostegno della domiciliarità, la Direzione "Sanità e Welfare" coinvolgerà gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali nella valutazione della misura, con l'obiettivo di pervenire, collaborativamente, all'individuazione di eventuali criticità e così di adeguare l'architettura dell'intervento alle difficoltà esperite dalla popolazione piemontese e alle esigenze da questa espresse.

Per meglio definire il contesto entro il quale la misura oggetto del presente Atto si inserisce e gli interventi con i quali si integrerà, si offre di seguito una descrizione degli elementi che attualmente caratterizzano l'ambito dell'assistenza domiciliare sul territorio piemontese.

- A) Interventi a carico del Fondo per le Non Autosufficienze (art. 1, co. 1264, della Legge n. 296 del 27/12/2006), inseriti nel quadro del Piano nazionale per la non autosufficienza (approvato con D.P.C.M. del 21/11/2019, recante "Adozione del Piano per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze del triennio 2019-2021") e della programmazione regionale (D.G.R. n. 3-2257, del 13/11/2020, recante "Programmazione regionale degli interventi e dei servizi per l'attuazione del Piano nazionale per la non autosufficienza per il triennio 2019-2021 di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019. Approvazione delle "Disposizioni attuative della Regione Piemonte""): si tratta di prestazioni erogate direttamente dagli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, per l'erogazione delle quali è sempre prevista la definizione di un Piano di Assistenza Individualizzato (P.A.I.)<sup>1</sup>, quale trasposizione operativa del Progetto individuale definito in sede di valutazione da parte delle unità valutative competenti (Unità di Valutazione Geriatrica, U.V.G.<sup>2</sup>, e Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità, U.M.V.D.<sup>3</sup>).

Gli obiettivi perseguiti risultano essere i seguenti:

1. incremento dell'assistenza domiciliare, anche in termini di ore di assistenza personale e supporto familiare, al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio, adeguando le prestazioni all'evoluzione dei modelli di assistenza domiciliari;
2. supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia, eventualmente anche con trasferimenti monetari, nella misura in cui gli stessi siano condizionati all'acquisto di servizi di

---

<sup>1</sup> Il Piano di Assistenza Individualizzato (P.A.I.) è un programma sistemico di lavoro redatto dall'équipe multi-professionale riunita nell'unità di valutazione multidimensionale (l'Unità di Valutazione Geriatrica, U.V.G., o l'Unità di Valutazione Multidimensionale della Disabilità, U.V.M.D., a seconda delle specifiche necessità della persona richiedente assistenza), a partire dalle indicazioni emerse dalla valutazione multidimensionale del bisogno eseguita dalla medesima équipe e confluite nel Progetto di assistenza individuale. Quest'ultimo – anch'esso redatto dall'unità di valutazione multidimensionale – definisce i bisogni terapeutico-riabilitativi e assistenziali della persona richiedente assistenza ed è predisposto con il coinvolgimento di tutte le componenti dell'offerta assistenziale sanitaria, sociosanitaria e sociale, del paziente e della sua famiglia. In funzione, quindi, dei bisogni emersi dalla valutazione multidimensionale e descritti nel Progetto di assistenza individuale, il P.A.I. individua gli obiettivi raggiungibili e le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali necessarie per conseguirli, proponendo anche una valutazione *in itinere* ed *ex post* per valutare i risultati ottenuti e adeguare, se del caso, le prestazioni erogate.

S'intende, per "valutazione multidimensionale del bisogno", la misurazione dello stato di salute della persona, del suo grado di autonomia e di autosufficienza, delle risorse personali e familiari presenti e delle condizioni economiche che possono condizionare, qualora non autosufficiente, la sua permanenza nell'ambiente di vita.

<sup>2</sup> L'Unità di Valutazione Geriatrica (U.V.G.) è l'équipe multidisciplinare con sede nel Distretto Sanitario designata alla valutazione multidimensionale del bisogno della persona anziana tramite le modalità e scale di riferimento indicate nella D.G.R. n. 14-5999 del 25/06/2013 e s.m.i..

<sup>3</sup> L'Unità Multidisciplinare di Valutazione delle Disabilità (U.M.V.D.) è l'équipe multidisciplinare con sede nel Distretto Sanitario deputata alla valutazione multidimensionale del bisogno della persona disabile tramite le modalità e le scale di riferimento previste dalla D.G.R. n. 39-1523 del 12/06/2020.

cura e assistenza domiciliari o alla fornitura diretta degli stessi da parte di familiari e vicinato sulla base del piano personalizzato;

3. supporto alla persona non autosufficiente e alla sua famiglia, eventualmente anche con interventi complementari all'assistenza domiciliare, a partire dai ricoveri di sollievo in strutture sociosanitarie nella misura in cui gli stessi siano effettivamente complementari al percorso domiciliare, assumendo l'onere della quota sociale e di altre azioni di supporto individuate nel piano personalizzato, e ad esclusione delle prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo di natura non temporanea.
- B) Interventi a valere sul Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare (istituito con Legge n. 205, del 27/12/2017, art. 1, co. 254), che si inseriscono nel quadro definito dal D.P.C.M. del 27 ottobre 2020, recante "Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020", e dalla D.G.R. n. 3-3084 del 16/04/2021, recante "Criteri e modalità di erogazione delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare (euro 5.465.172,96), di cui al D.M. del 27 ottobre 2020, e del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2020 (euro 5.600.000,00), di cui al D.P.C.M. del 21 dicembre 2020. Riparto a favore degli Enti gestori della funzione socio-assistenziale". Trattasi di interventi finalizzati a "dare sostegno e sollievo al ruolo di cura e assistenza del *caregiver* familiare, garantendo risposte eque e omogenee sul territorio regionale, migliorando la qualità di vita e promuovendo un percorso di presa in carico globale, centrato sulla persona e sui propri familiari" (ex Allegato A, D.G.R. n. 3-3084 del 16/04/2021).
  - C) Prestazioni domiciliari in lungoassistenza nella fase di cronicità erogate da Aziende sanitarie su delega dei Comuni (come previsto dall'art. 3, co. 3, del D.lgs. 502/92) e autorizzate con D.G.R. n. 26-6993 del 30/12/2013, recante "Modalità di gestione delle prestazioni domiciliari in lungoassistenza a favore delle persone non autosufficienti". La D.G.R. n. 5-7035 del 27/01/2014 "Criteri di finanziamento delle prestazioni domiciliari in lungoassistenza" evidenziava un trend di forte squilibrio nell'uso delle risorse per queste prestazioni tra l'area metropolitana torinese e il resto del territorio piemontese.

#### 1.4. CONTRIBUTO AI PRINCIPI ORIZZONTALI (EX ART. 9 RDC)

La misura oggetto del presente Atto di Indirizzo contribuisce al conseguimento dei principi orizzontali previsti all'art. 9 del Reg. (UE) 2021/1060 e all'articolo 6 del Reg. (UE) 2021/1057, relativi:

- al rispetto dei diritti fondamentali, in conformità con il dettato della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- alla parità di genere;
- alla prevenzione di qualsiasi forma di discriminazione, fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale; all'accessibilità per le persone con disabilità;
- alla promozione dello sviluppo sostenibile, conformemente all'acquis ambientale dell'Unione europea e al principio "non arrecare un danno significativo" (Do No Significant Harm, DNSH).

La misura, infatti, si configura quale azione mirata volta ad eliminare barriere di accesso ad una vita dignitosa da parte di persone non autosufficienti, determinando le condizioni per un'attenuazione delle discriminazioni.

Indicazioni in merito alle condizioni per garantire la tutela dell'uguaglianza, dell'inclusione e della non discriminazione verranno esplicitate nel contesto della trattazione dei criteri di selezione delle operazioni nell'ambito della procedura di attivazione delle risorse (dispositivo attuativo).

Come già indicato nel PR FSE+, con riferimento alle sfide legate al cambiamento climatico, occorre segnalare che le tipologie di azioni contemplate dal Programma sono state giudicate compatibili con il principio DNSH, in quanto non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura.

### 1.5. CONTRIBUTO ALLE STRATEGIE TERRITORIALI

La misura contribuisce all'implementazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne 2021-2027, con la previsione di un vincolo di risorse – 800.000,00 euro<sup>4</sup>, di cui 320.000 euro in quota FSE+, rispetto ad un valore complessivo della misura pari a 44.596.441,20 euro – destinate a soggetti residenti nei Comuni afferenti alle Aree Interne piemontesi di cui alla D.G.R. n. 34-5431 del 22/07/2022, ovvero l'Area "Valsesia" e l'Area "Terre del Giarolo".

## 2. DEFINIZIONI

- "Buono Domiciliarità – Assistenza familiare": contributo mensile del valore di euro 600,00, spendibile per l'acquisto di servizi di assistenza familiare in favore di persone non autosufficienti residenti in Piemonte e in situazione di fragilità economica e sociale (v. par. 4), erogati da assistenti familiari:
  - a) assunti con contratto di lavoro subordinato dal destinatario del Buono o da un suo familiare, tutore, curatore o amministratore di sostegno;
  - b) liberi professionisti incaricati dal destinatario del Buono o da un suo familiare, tutore, curatore o amministratore di sostegno;
  - c) assunti e messi a disposizione del destinatario del Buono da parte di cooperative sociali, agenzie di somministrazione di lavoro o altri soggetti giuridici prestatori di servizi di assistenza domiciliare, con cui il destinatario o un familiare, tutore, curatore o amministratore di sostegno del destinatario abbia stipulato opportuni contratti di prestazione di servizio.

Il "Buono Domiciliarità – Assistenza familiare" ha una durata massima di 24 mensilità, rinnovabili in caso di disponibilità di risorse economiche ulteriori, ed è alternativo rispetto al "Buono Domiciliarità – Assistenza educativa professionale". Al momento della compilazione della domanda di assegnazione del Buono, al richiedente che intenda presentare domanda per un destinatario con disabilità minore d'età sarà consentito di esplicitare la propria scelta per l'uno o l'altro Buono.

---

<sup>4</sup> L'ammontare della riserva di risorse destinata ai soggetti residenti presso i Comuni afferenti alle Aree Interne, di 800.000 euro, è stato determinato rapportando le risorse complessivamente disponibili per la misura, pari a 44.596.441,20 euro, alla quota di popolazione piemontese di età superiore a 65 anni residente nelle due Aree Interne "Valsesia" e "Terre del Giarolo". Sulla base di elaborazioni proprie effettuate a partire dai dati demografici di cui al "Dossier aree candidate alla Strategia Nazionale Aree Interne", allegato alla D.G.R. 21/06/2022, n. 28-5251, il rapporto è risultato corrispondere all'1,8% del totale.



- “Buono Domiciliarità – Assistenza educativa professionale”: contributo mensile del valore di euro 600,00, spendibile per l’acquisto di servizi di assistenza educativa professionale in favore di persone minori d’età con disabilità e non autosufficienti, residenti in Piemonte e in situazione di fragilità economica e sociale (v. par. 4), erogati da educatori professionali che siano:
  - a) liberi professionisti incaricati da un familiare del destinatario o dal suo tutore;
  - b) assunti e messi a disposizione del destinatario del Buono da parte di cooperative sociali, agenzie di somministrazione di lavoro o altri soggetti giuridici prestatori di servizi di assistenza educativa professionale, con cui un familiare o tutore del destinatario abbia stipulato opportuni contratti di prestazione di servizio.

Il “Buono Domiciliarità – Assistenza educativa professionale” ha una durata massima di 24 mensilità, rinnovabili in caso di disponibilità di risorse economiche ulteriori, ed è alternativo rispetto al “Buono Domiciliarità – Assistenza familiare”. Al momento della compilazione della domanda di assegnazione del Buono, al richiedente che intenda presentare domanda per un destinatario con disabilità minore d’età sarà consentito di esplicitare la propria scelta per l’uno o l’altro Buono.
- “Assistente familiare”: lavoratore che svolge attività di cura e accudimento in favore del destinatario del Buono per almeno 16 ore settimanali: a) alle dirette dipendenze del destinatario della misura, di un suo familiare o del suo tutore/curatore/amministratore di sostegno, oppure b) alle dipendenze di una cooperativa, agenzia di somministrazione di lavoro o altro soggetto giuridico che presta servizi di assistenza domiciliare, con cui il destinatario del Buono Domiciliarità (o un suo familiare, tutore, curatore o amministratore di sostegno) abbia sottoscritto un contratto di prestazione di servizi, oppure c) come libero professionista incaricato dal destinatario del Buono o da un suo familiare, tutore, curatore o amministratore di sostegno. L’assistente familiare, rispetto al destinatario della misura, non può essere individuato nel coniuge ovvero nel convivente *more uxorio* né in altro soggetto con rapporto di parentela o affinità entro il secondo grado.
- Educatore professionale: colui che, in possesso di idoneo titolo di studio<sup>5</sup>, svolge un’attività educativa in favore del destinatario del Buono per almeno 8 ore settimanali, connesse al Piano di Assistenza Individualizzato (P.A.I.), essendo: a) incaricato da un familiare o tutore del destinatario, oppure b) alle dipendenze di una cooperativa, agenzia o altro soggetto giuridico fornitore di servizi di assistenza educativa professionale, con cui un familiare o tutore del destinatario abbia sottoscritto un contratto di prestazione di servizi. L’educatore professionale, rispetto al destinatario della misura, non può essere individuato nel coniuge ovvero nel convivente *more uxorio* né in altro soggetto con rapporto di parentela o affinità entro il secondo grado.
- “Operazione”: ai sensi dell’art. 2, comma 4, del Reg. (UE) 2021/1060, per “operazione” si intende un progetto, un contratto, un’azione o un gruppo di progetti selezionati nell’ambito del/dei dispositivo/i attuativo/i del presente Atto, riconducibili alla medesima fonte, priorità, Obiettivo specifico e beneficiario.

---

<sup>5</sup> Laurea triennale (classe di laurea L-19) in “Scienze dell’Educazione e della Formazione” per educatori socio-pedagogici, oppure Laurea triennale (classe di laurea L/SNT2) in “Educazione Professionale” per educatori socio-sanitari, o titoli equipollenti.

### 3. OGGETTO DELLA POLITICA

#### 3.1. CLASSIFICAZIONE DA PROGRAMMA

Attraverso il presente atto viene finanziata una misura di rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente correlato all'acquisto di servizi di cura e di assistenza domiciliari, mediante l'erogazione di un Buono Domiciliarità, riconducibile alla seguente classificazione a valere sul PR FSE+ 2021-2027:

PRIORITA'	OBIETTIVO SPECIFICO	AZIONE PR FSE+	MISURA	CAMPO DI INTERVENTO
III. Inclusione sociale	k) Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale, prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità, anche per le persone con disabilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata	5) Strumenti e contributi per l'accesso ai sistemi di protezione sociale e di welfare territoriale	02) Rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente correlato all'acquisto di servizi di cura e di assistenza domiciliare	158 - Misure volte a rafforzare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili

La misura, che ha carattere sperimentale in quanto consentirà di testare lo strumento e il suo metodo di gestione e controllo nel corso della durata dell'intervento, risulta:

- compatibile e aggiuntiva rispetto:
  - a) agli interventi di assistenza domiciliare direttamente erogati dagli Enti Gestori, ovvero i servizi professionali domiciliari resi da operatori sociosanitari e educatori professionali (non vi rientrano gli interventi di natura professionale sanitaria) garantiti dagli Enti Gestori; tali servizi si intendono come compatibili con la misura di cui al presente atto se il destinatario ne beneficia per un massimo di 16 ore settimanali;
  - b) agli interventi di Assistenza Domiciliare Integrata<sup>6</sup>, gestiti dalle ASL;
  - c) agli interventi di riabilitazione in regime ambulatoriale o domiciliare;

<sup>6</sup> Il Decreto Ministeriale n. 77 del 23/05/2022, Allegato 1, definisce l'assistenza domiciliare come un "servizio a valenza distrettuale finalizzato all'erogazione al domicilio di interventi caratterizzati da un livello di intensità e complessità assistenziale variabile nell'ambito di specifici percorsi di cura e di un piano personalizzato di assistenza", precisando poi che le cure domiciliari "si articolano in un livello Base e in Cure Domiciliari Integrate (ADI di I livello, ADI di II livello, ADI di III livello) e consistono in trattamenti medici, infermieristici, riabilitativi, diagnostici, etc., prestati da personale sanitario e sociosanitario qualificato per la cura e l'assistenza alle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità, con patologie in atto o esiti delle stesse, per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la qualità della vita quotidiana".

- d) al ricovero ospedaliero e/o riabilitativo (fino a 60 giorni consecutivi);
- incompatibile con:
- a) l'accoglienza definitiva presso strutture residenziali sociosanitarie o sociali;
  - b) la percezione di "assegni di cura", ex D.G.R. n. 39-11190, del 06/04/2009, e D.G.R. n. 56-13332, del 15/02/2010;
  - c) la percezione di contributi dal Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare, ex legge n. 205/2017, art.1, cc. 254-256;
  - d) l'attivazione della misura "Home care premium" gestita da INPS, qualora preveda l'erogazione di trasferimenti monetari (a titolo di "prestazione prevalente") oppure interventi di assistenza domiciliare per un numero di ore settimanali superiore a 16 (oppure 8 nel caso di assistenza educativa rivolta a minori con disabilità) erogati a titolo di "prestazione integrativa";
  - e) altra misura avente natura di trasferimento monetario specificatamente destinato al sostegno della domiciliarità, di eventuale futura definizione, a titolarità regionale o nazionale.

Eventuali incompatibilità devono essere dichiarate in fase di presentazione della domanda e risolte entro 30 giorni dall'assegnazione condizionata del Buono domiciliarità (si veda il successivo par. 4).

### 3.2. DECLINAZIONE DELLA MISURA

Il raggiungimento degli obiettivi enunciati dal presente Atto di indirizzo avviene attraverso l'assegnazione di un Buono Domiciliarità a persone non autosufficienti, residenti in Piemonte e in situazione di fragilità economica e sociale, e viene realizzata mediante un bando c.d. "a sportello" per l'attribuzione di vantaggi economici (ex art. 12, L. n. 241/1990), rivolto alle persone destinatarie di cui al par. 4, con attivazione di una piattaforma telematica per la ricezione delle richieste.

A Finpiemonte S.p.A. è affidato un servizio di supporto alla gestione della misura, in qualità di Organismo Intermedio ai sensi dell'art. 71, par. 3, del Regolamento (UE) 2021/1060 e ai sensi della Determinazione dirigenziale n. 675 del 29/11/2022 che approva i documenti relativi al Sistema di gestione e controllo del Programma FSE+ 2021-2027.

## 4. DESTINATARI/PARTECIPANTI

### 4.1. CATEGORIE DI PARTECIPANTI

Nel prospetto che segue viene data evidenza del target dei destinatari a cui si rivolge la misura, unitamente all'indicatore comune di output al quale la misura contribuisce in maniera prevalente.

Denominazione misura	Destinatari/partecipanti	Indicatore di output
Rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente correlato all'acquisto di servizi di cura e di assistenza domiciliari	a) Persone anziane ultrasessantacinquenni non autosufficienti b) Persone con disabilità non autosufficienti	EEO18 - Numero di pubbliche amministrazioni o servizi pubblici sostenuti a livello nazionale, regionale o locale

La misura è rivolta ai destinatari che, al momento della presentazione della domanda, siano:

- residenti in Piemonte;
- già sottoposti a “valutazione multidimensionale<sup>7</sup>” presso le Unità di Valutazione competenti (le già richiamate U.V.G. o U.M.V.D.), per i quali sia stato conseguentemente predisposto un P.A.I. – quale trasposizione operativa del Progetto individuale definito in sede di valutazione – e cui sia stato attribuito un punteggio sociale non inferiore a 7;
- in possesso di un I.S.E.E. sociosanitario<sup>8</sup> in corso di validità avente un valore inferiore a 50.000 euro, o a 65.000 euro se il destinatario è minorenne.

Affinché la domanda di assegnazione del “Buono Domiciliarità – Assistenza familiare” risulti ammissibile sarà necessario che il destinatario o gli altri soggetti titolati (v. par. 2) abbiano sottoscritto un regolare contratto di lavoro subordinato o un incarico con un assistente familiare, di durata pari ad almeno 12 mesi e per un minimo di 16 ore settimanali di servizio, oppure un contratto – che rispetti i medesimi requisiti di durata e numero minimo di ore erogate – di fornitura di un servizio di assistenza domiciliare con idonea cooperativa sociale, agenzia di somministrazione di lavoro o altro soggetto giuridico che presta servizi di assistenza domiciliare.

Nel corso dell'erogazione della prestazione è sempre possibile la cessazione del contratto/incarico e l'assunzione/incarico di un nuovo assistente familiare per il periodo residuo.

Nel caso dei destinatari con disabilità minori di età per cui sia presentata domanda di assegnazione del “Buono Domiciliarità – Assistenza educativa professionale”, sarà necessario che un familiare del destinatario o il suo tutore abbiano affidato a un educatore professionale un incarico di educativa professionale della durata di almeno 12 mesi e per un minimo di 8 ore settimanali, oppure che abbiano sottoscritto con una cooperativa sociale, agenzia di somministrazione o altro soggetto giuridico che presta servizi di educazione professionale un contratto di prestazione che rispetti i medesimi requisiti di durata e numero minimo di ore.

Nel caso in cui al momento della presentazione della domanda di assegnazione del Buono il contratto di lavoro/di prestazione di servizi o la lettera d'incarico dell'assistente o educatore professionale non siano ancora stati sottoscritti, ma i restanti requisiti risultino soddisfatti, il Buono verrà assegnato in forma condizionata e il destinatario – o chi per esso – sarà tenuto a stipulare tale contratto/incarico entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di assegnazione condizionata del Buono.

In fase di presentazione della domanda occorrerà inoltre dichiarare eventuali incompatibilità, che dovranno essere risolte entro 30 giorni dall'assegnazione condizionata del Buono Domiciliarità.

I requisiti di ammissibilità sopra riportati dovranno essere mantenuti per l'intero periodo in cui il Buono verrà percepito.

## 5. BENEFICIARI

---

<sup>7</sup> La valutazione multidimensionale del bisogno consiste nella misurazione dello stato di salute della persona, del suo grado di autonomia e di autosufficienza, delle risorse personali e familiari presenti e delle condizioni economiche che possono condizionare, qualora non autosufficiente, la sua permanenza nell'ambiente di vita.

<sup>8</sup> I.S.E.E. per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159.

Ai fini del presente atto, beneficiaria delle operazioni che saranno avviate e attuate nell'ambito della presente misura è la Regione Piemonte.

## 6. RISORSE DISPONIBILI E FONTE DI FINANZIAMENTO

### 6.1 RISORSE STANZIATE

Le risorse stanziato dal presente atto ammontano complessivamente a € 44.937.971,66 a valere sul Programma FSE+ 2021, di cui:

Priorità/OS/Azione	Misura	Attività	PR FSE+ euro
III.k.5)	02) Rafforzamento del supporto alla persona non autosufficiente correlato all'acquisto di servizi di cura e di assistenza domiciliari	Assegnazione Buoni Domiciliarità	€ 44.137.971,66
		Assegnazione Buoni Domiciliarità per destinatari residenti nelle Aree interne di cui alla D.G.R. n. 34-5431 del 22/07/2022	€ 800.000,00

La Regione Piemonte si riserva la facoltà di prevedere uno o più sportelli aggiuntivi in caso di economie a valere sulla dotazione prevista.

In caso di economie che portino all'apertura di ulteriori sportelli, le somme destinate ai residenti nelle Aree Interne rimaste inutilizzate potranno essere indirizzate anche agli aventi diritto su tutto il territorio regionale.

### 6.2 FLUSSI FINANZIARI

Specificazioni di dettaglio in merito ai flussi finanziari tra la Regione Piemonte, Finpiemonte e i destinatari della misura saranno definite nell'ambito del Bando di cui al paragrafo 7, "Dispositivi di attuazione".

## 7. DISPOSITIVI DI ATTUAZIONE

L'attuazione della misura programmata nell'ambito del presente atto avviene a responsabilità diretta dell'Autorità di Gestione (AdG) del PR FSE+ 2021-2027, come previsto dall'art. 72 del Reg. (UE) 2021/1060, la quale ha demandato alla Direzione Sanità e Welfare, in linea con quanto previsto dal SiGeCo approvato con D.D. n. 675 del 29/11/2022, l'emanazione del conseguente provvedimento attuativo, il coordinamento attuativo, il coordinamento operativo e l'attuazione della misura.

Il dispositivo attuativo sarà definito dalla Direzione Sanità e Welfare con tempistiche atte a garantire efficacia ed efficienza nell'avvio e nella gestione delle attività; esso disciplinerà le modalità e le tempistiche per la presentazione delle domande da parte dei destinatari della misura; in linea con le disposizioni in tema di informazione e pubblicità, ne verrà data adeguata diffusione mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale della Regione Piemonte e sul BUR.

## 8. I CRITERI E LE PROCEDURE DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

Il Comitato di Sorveglianza del PR FSE+ 2021-2027 della Regione Piemonte ha approvato, nella seduta del 16 novembre 2022, “Le procedure e i criteri di selezione delle operazioni” in conformità alle disposizioni di cui all’art. 73 del Regolamento (UE) 2021/1060.

Le specificazioni previste in tale documento, adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 15 - 5973 del 18 novembre 2022, vengono applicate in sede di selezione delle operazioni a valere sul presente atto.

I contenuti della misura de cui al presente Atto sono conformi, in particolare, al dettato del punto 5.2.3 “Sovvenzioni dirette alle persone”. Il citato paragrafo prevede che, ferma restando la necessità di garantire a tutte le persone pari opportunità di accesso indipendentemente da genere, razza, lingua, religione, opinioni politiche, orientamento sessuale e da ogni altra condizione personale e sociale, potranno essere inseriti requisiti specifici di ammissibilità e/o criteri di priorità per l’assegnazione dei finanziamenti, nel rispetto di quanto indicato nel Programma Regionale FSE+, in relazione alle caratteristiche dei partecipanti e alle finalità delle diverse azioni.

Nel presente Atto di indirizzo i requisiti applicati sono quelli indicati al punto 4.

La misura viene realizzata mediante un bando “a sportello” per l’attribuzione di vantaggi economici, di cui all’art. 12 della Legge 241/1990, rivolto alle persone destinatarie indicate nel par. 4 del presente atto. Le domande presentate sono verificate secondo i requisiti di ammissibilità stabiliti al par. 4 e sono finanziate sulla base dei seguenti criteri di priorità: il punteggio sociale riportato da ciascun richiedente; in seconda istanza, a parità di punteggio sociale, l’I.S.E.E. sociosanitario; in caso di parità tanto del punteggio sociale quanto dell’I.S.E.E. si ricorrerà al criterio dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.

L’Autorità di Gestione garantisce che le operazioni selezionate rientrino nell’ambito di applicazione del FSE+, siano coerenti con il campo di intervento individuato, siano conformi al Programma, ivi compresa la loro coerenza con le pertinenti strategie alla base del Programma, e forniscano un contributo efficace al conseguimento dell’obiettivo specifico per come rilevato dai pertinenti indicatori.

La Direzione Sanità e Welfare – con la collaborazione dell’Autorità di Gestione – stabilirà nell’ambito del dispositivo attuativo le condizioni per garantire la tutela dell’uguaglianza, dell’inclusione e della non discriminazione.

## 9. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Ai fini dell’assegnazione dei Buoni Domiciliarità, la Direzione “Sanità e Welfare” della Regione Piemonte:

- approverà un Bando c.d. “a sportello” (con attivazione di una piattaforma telematica per la ricezione delle istanze) per l’attribuzione di vantaggi economici di cui all’art. 12 della legge 241/1990, rivolto alle persone destinatarie indicate al par. 4, che stabilirà anche i tempi e le modalità di attuazione;
- eseguirà l’istruttoria delle domande pervenute, per ogni sportello, attraverso la piattaforma telematica dedicata e le ordinerà sulla base dei seguenti criteri di priorità: il punteggio sociale riportato da ciascun richiedente; in seconda istanza, a parità di punteggio sociale, l’I.S.E.E. socio-sanitario; in caso di parità tanto del punteggio sociale quanto dell’I.S.E.E. socio-sanitario, l’ordine cronologico di presentazione delle domande;
- assegnerà i Buoni Domiciliarità, secondo un ordine di priorità, a coloro che a seguito di istruttoria risulteranno ammissibili, fino a concorrenza delle risorse disponibili.

Finpiemonte SpA, che opererà in qualità di Organismo Intermedio, procederà all'erogazione periodica dei Buoni, acquisiti dalla Regione Piemonte i nominativi delle persone assegnatarie, previa verifica del perdurare dei requisiti necessari e della documentazione giustificativa specificata nel dispositivo attuativo.

La Direzione "Istruzione, Formazione e Lavoro", in qualità di Autorità di Gestione del Programma Regionale FSE+ 2021-2027, e Finpiemonte SpA, in qualità di Organismo Intermedio, sono responsabili dell'esecuzione dei dovuti controlli sulle operazioni finanziate (sull'attuazione e ai fini della certificazione delle spese), previste dal Regolamento (UE) 2021/1060 e descritte nei documenti relativi al Sistema di gestione e controllo del PR FSE+ 2021-2027, approvato con determinazione dirigenziale n. 675 del 29/11/2022. In particolare, Finpiemonte SpA sarà responsabile dell'esecuzione dei controlli finalizzati all'erogazione del Buono; la Direzione "Istruzione, Formazione e Lavoro", in qualità di AdG, svolgerà le verifiche di gestione di cui all'art. 74 del Reg. (UE) 2021/1060.

Gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali avranno il compito di:

- diffondere l'iniziativa ai potenziali destinatari aventi diritto e guidarli nella corretta fruizione della misura;
- supportare la Direzione "Sanità e Welfare" nella valutazione complessiva della misura.

## **10. MODALITÀ DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI**

Il riconoscimento dei costi nell'ambito della Misura avverrà, nel rispetto dell'art. 53 del già citato Reg. (UE) 2021/1060, ricorrendo alle opzioni di semplificazione dei costi.

Il valore mensile del Buono Domiciliarità dovrà tenere a riferimento un numero minimo di ore settimanali di assistenza idonee a garantire una risposta adeguata al bisogno di cura e di assistenza espresso dalla persona non autosufficiente.

Nel caso del servizio di assistenza familiare, il numero minimo di ore di servizio ritenuto congruo, anche sulla base di prassi operative in essere e di un confronto con gli operatori sociali territoriali, risulta pari a 16 ore settimanali.

Per quanto riguarda il servizio di educativa professionale garantita in favore di minori non autosufficienti, trattandosi di prestazione qualificata erogata in affiancamento ai servizi scolastici e sociali, si reputa quale congruo un numero minimo di 8 ore settimanali.

## **11. AIUTI DI STATO**

Gli interventi a valere sul presente atto non rientrano nel campo di applicazione degli aiuti di stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

## **12. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE**

La Regione Piemonte (in qualità di beneficiario), con riferimento agli obblighi informativi e di comunicazione si attiene a quanto previsto dagli artt. 49 e 50 del Regolamento UE 2021/1060, in particolare: valorizzare il cofinanziamento europeo, comunicare con dovuto anticipo all'AdG eventi e iniziative, documentare con immagini fotografiche e video gli stessi eventi, raccogliere testimonianze di destinatari e condividerne materiali con l'AdG, che provvede a metterli a disposizione di un pubblico più ampio e degli uffici della Commissione Europea deputati alla valorizzazione degli interventi.

Durante l'attuazione di un'operazione il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi pubblicando sul proprio sito web, ove esista, e sugli account dei social media una breve descrizione dell'operazione, compresi gli obiettivi, i risultati e il sostegno ricevuto dall'UE, ed esponendo, in un luogo facilmente visibile al pubblico, almeno un manifesto/targa che riporti informazioni sul progetto e sul cofinanziamento dell'Unione Europea.

Il beneficiario assolve tali obblighi utilizzando in ogni documento/strumento/materiale/prodotto di comunicazione il blocco dei loghi obbligatori, secondo apposite Linee guida definite dal Responsabile nazionale per la comunicazione del Fondo FSE+ nazionale e dalla Regione Piemonte.

Il blocco dei loghi già composto può essere scaricato dal sito regionale, nella sezione dedicata alla Programmazione FSE+ 2021-2027, all'indirizzo:

<https://www.regione.piemonte.it/loghi/loghi.shtml>

L'Autorità di gestione sottolinea quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 50, che prevede sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi.

Il sito di riferimento per i beneficiari, previsto dall'art. 49 del citato Regolamento, è:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei>

### **13. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE**

I destinatari del Buono sono tenuti a conservare per un periodo di 5 anni i documenti giustificativi, sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Tale documentazione dovrà essere esibita in sede di controllo, anche in itinere, eseguito dal personale abilitato.

Ai sensi dell'art. 82 del Regolamento (UE) 2021/1060, tutti i documenti giustificativi riguardanti un'operazione sostenuta dai Fondi sono conservati da parte del beneficiario della misura (Regione Piemonte) per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'Autorità di Gestione al beneficiario. La decorrenza di detto periodo si interrompe in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione europea.

In base alla normativa nazionale, inoltre, la documentazione amministrativa e contabile riferita all'attività è resa disponibile per i 10 anni che decorrono dalla chiusura del procedimento che si verificherà al momento del pagamento dell'operazione (art. 2220 del Codice Civile).

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica; i documenti sono, inoltre, conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.

I beneficiari conservano la documentazione di spesa e, in generale, la documentazione relativa alle operazioni oggetto di contributo; ne consentono l'accesso in caso di ispezione e ne forniscono estratti o copie alle persone o agli organismi che ne hanno diritto, compreso almeno il personale autorizzato dell'Autorità di Gestione, dell'Autorità di Audit e degli organismi aventi funzioni di controllo e di vigilanza.

Riferimento per gli adempimenti previsti sono le "Linee guida FSE+", di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 675 del 29/11/2022.



#### 14. CONTROLLI

I controlli relativi agli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici delle operazioni saranno eseguiti nel rispetto delle vigenti "Linee Guida FSE+", di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 675 del 29/11/2022.

È facoltà dei preposti organi di controllo dello Stato, della Regione nonché dell'Unione Europea di effettuare visite, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività, direttamente o per il tramite di soggetti terzi a ciò incaricati. Il beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione dei suddetti organi la documentazione amministrativa e contabile relativa all'attività finanziata.

Ulteriori elementi specifici relativi alle modalità di realizzazione dei controlli saranno indicati nel dispositivo attuativo.

#### 15. DISPOSIZIONI FINALI

La Direzione Sanità e Welfare, in conformità con gli indirizzi di cui al presente atto, adotta gli opportuni provvedimenti di carattere gestionale.

La medesima Direzione garantisce l'alimentazione del sistema di monitoraggio regionale e la quantificazione degli indicatori di programma associati agli interventi di cui al presente atto in conformità a quanto previsto dalle disposizioni regolamentari, dall'Accordo di Partenariato, dal "Protocollo Unico di Colloquio" definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per la trasmissione dei dati al Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM) e dal PR FSE+2021/2027 della Regione Piemonte.

Viene in ogni caso richiamata la necessità di procedere alla rilevazione puntuale per ciascun partecipante dei dati necessari alla valorizzazione di tutti gli indicatori comuni di output e di risultato a breve termine di cui all'Allegato I del Regolamento 1057/2021.

Il mancato conferimento dei dati acquisiti sui sistemi informativi messi a disposizione dalla Regione Piemonte determina l'impossibilità di procedere alla gestione amministrativa dei progetti ammessi a finanziamento.

La Direzione Sanità e Welfare, ove necessario, adotta ulteriori provvedimenti finalizzati all'attuazione degli interventi di cui al presente atto.

I dati personali verranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. La Giunta regionale del Piemonte è titolare del trattamento dei dati personali; i delegati del Titolare del trattamento sono individuati ai sensi della D.G.R. 18 maggio 2018, n. 1-6847. Nell'ambito della misura di cui al presente Atto di Indirizzo, le due Direzioni regionali "Sanità e Welfare" e "Istruzione, formazione e lavoro" – delegate al trattamento dei dati dal Titolare, la Giunta regionale del Piemonte – esercitano la contitolarità del trattamento dei dati personali relativi alla misura e determinano congiuntamente, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679, le finalità e le modalità del trattamento. La Giunta regionale demanda alle due Direzioni l'applicazione delle disposizioni in materia, che verranno declinate nel dispositivo attuativo.

#### 16. RIFERIMENTI NORMATIVI

## 16.1. RIFERIMENTI dell'UNIONE EUROPEA

- Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013
- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 del 15/07/2022, che approva l'Accordo di Partenariato con la Repubblica Italiana CCI 2021IT16FFPA001
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 5299 del 18/07/2022, che approva il programma "PR Piemonte FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Piemonte in Italia 2021IT05SFPR012
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei

## 16 RIFERIMENTI NAZIONALI

- Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"
- D. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e s.m.ii.
- L. 27 dicembre 2006, n. 296, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"
- D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)"
- L. 27 dicembre 2017, n. 205, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"
- D.P.C.M. 21 novembre 2019, recante "Adozione del Piano per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze del triennio 2019-2021"
- D.P.C.M. 27 ottobre 2020, recante "Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020"
- D. M. 23 maggio 2022, n. 77, "Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale"

### 16.3. RIFERIMENTI REGIONALI

- L.R. 8 gennaio 2004, n. 1, "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento"
- D.G.R. 6 aprile 2009, n. 39-11190, "Riordino delle prestazioni di assistenza tutelare socio-sanitaria ed istituzione del contributo economico a sostegno della domiciliarità per la lungoassistenza di anziani non autosufficienti. Estensione dei criteri per la compartecipazione al costo delle prestazioni di natura domiciliare di cui alla D.G.R. n. 37-6500 del 23.7.2007."
- D.G.R. 15 febbraio 2010, n. 56-13332, "Assegnazione risorse a sostegno della domiciliarità per non autosufficienti in lungoassistenza a favore di anziani e persone con disabilità con età inferiore a 65 anni. Modifiche ed integrazioni alla DGR 39-11190 del 06 aprile 2009"
- D.G.R. 25 giugno 2012, n. 14-5999, "Interventi per la revisione del percorso di presa in carico della persona anziana non autosufficiente in ottemperanza all'ordinanza del TAR Piemonte n. 141/2013"
- D.G.R. 30 dicembre 2013, n. 26-6993, "Modalità di gestione delle prestazioni domiciliari in lungoassistenza a favore delle persone non autosufficienti"
- L. R. 14 ottobre 2014, n. 14, "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione"
- D.G.R. 27 gennaio 2014, n. 5- 7035, "Criteri di finanziamento delle prestazioni domiciliari in lungoassistenza"
- D.G.R. 29 giugno 2015, n. 15-1644, "POR F.S.E. 'Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione' - Presa d'atto del documento 'Le procedure e i criteri di selezione delle operazioni' per l'attuazione degli interventi previsti nel POR FSE della Regione Piemonte per il periodo 2014-2020"
- D.D. 15 novembre 2016, n. 807, "Art. 122, comma 1, Reg. (UE) n. 1303/2013. Approvazione dei documenti relativi al sistema di gestione e controllo del Programma Operativo, obiettivo 'Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione' - Fondo Sociale Europeo Regione Piemonte 2014-2020 CCI 2014IT05SFOP013."
- D.G.R. 18 maggio 2018, n. 1-6847, "Adempimenti in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). Revoca DGR n. 1-11491 del 3.06.2009."
- D.G.R. 12 giugno 2020, n. 39-1523, "Approvazione delle nuove Cartelle Disabilità Minori e Disabilità Adulti, contenenti le valutazioni degli aspetti sociali e sanitari. Modifica dell'allegato A) e revoca degli Allegati C), D) ed E) alla D.G.R. n. 56-13332/2010. Integrazione dell'allegato A della D.G.R. n. 26-13680/2010 e revoca delle schede 1 e 2."
- L. R. 9 luglio 2020, n. 15, "Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale – Collegato"
- D.G.R. 31 luglio 2020, n. 41-1814, "Programmazione dei Fondi Europei a gestione concorrente per il periodo 2021-2027. Definizione della governance del processo programmatico e dei principali atti di programmazione. Istituzione di un Gruppo di lavoro"
- D.G.R. 13 novembre 2020, n. 3-2257, "Programmazione regionale degli interventi e dei servizi per l'attuazione del Piano nazionale per la non autosufficienza per il triennio 2019-2021 di cui al

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019. Approvazione delle 'Disposizioni attuative della Regione Piemonte'

- D.G.R. 16 aprile 2021, n. 3-3084, recante "Criteri e modalità di erogazione delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare (euro 5.465.172,96), di cui al D.M. del 27 ottobre 2020, e del Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2020 (euro 5.600.000,00), di cui al D.P.C.M. del 21 dicembre 2020. Riparto a favore degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali."
- D.D. 7 maggio 2021, n. 219, "Art. 122, comma 1, Reg. (UE) n. 1303/2013 ss.mm.ii.. Approvazione dei documenti relativi al Sistema di Gestione e Controllo del Programma Operativo, obiettivo 'Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione' – Fondo Sociale Europeo Regione Piemonte 2014-2020 CCI 2014IT05SFOP013. Aggiornamento al 05/05/2021."
- D.C.R. 7 settembre 2021, n. 162-14636, "Documento Strategico Unitario della Regione Piemonte per la programmazione dei fondi 2021-2027."
- D.G.R. 10 dicembre 2021, n. 7-4281, che individua nella Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro l'Autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo;
- D.G.R. 8 aprile 2022, n. 2-4852, "Regolamento (UE) n. 1060/2021. Proposta di Programma regionale Fondo Sociale Europeo Plus della Regione Piemonte 2021-2027. Approvazione."
- D.G.R. 5 maggio 2022, n. 1-5307, "Programma Regionale Fondo Sociale Europeo Plus 2021/2027. Obiettivo Specifico K. Approvazione 'Linee di indirizzo finalizzate all'attivazione prioritaria di misure di inclusione sociale volte a favorire l'accesso a servizi sociosanitari per persone in situazioni di fragilità economica e sociale e con limitazioni all'autonomia. Periodo 2022-2024'"
- D.G.R. 21 giugno 2022, n. 28-5251, "Politica di coesione 2021-2027. Attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne nella programmazione regionale. Approvazione delle aree che posseggono i requisiti richiesti per la partecipazione alla Strategia Nazionale Aree Interne e identificazione di quelle prioritarie per la candidatura all'istruttoria nazionale e il conseguente accesso alle risorse disponibili dalla Legge di Bilancio 2019"
- D.G.R. n. 15 - 5973 del 18 novembre 2022, "Programma regionale Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027 della Regione Piemonte - Presa d'atto del documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni" per l'attuazione degli interventi previsti nel PR FSE+ della Regione Piemonte per il periodo 2021-2027"